

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2152 del 02/05/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA PIRANI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO), VIA CASUMARO BONDENO, 34/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2229 del 02/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno due MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA PIRANI S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO), VIA CASUMARO BONDENO, 34/A.

In data 03/06/2015, la ditta Pirani S.r.l., avente sede legale a Finale Emilia (MO), via Casumaro Bondeno, 34 ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato nel comune di Finale Emilia (MO), via Casumaro Bondeno, 34/A. La domanda è stata acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 55763/9.11.6. del 03/06/2015 e perfezionata in data 24/07/2015.

Nell'impianto vengono gestiti principalmente rifiuti provenienti dall'industria ceramica, dei refrattari e da attività di costruzione e demolizione, nonché rifiuti dalla bonifica di siti contaminati da materiali ceramici. L'attività consiste nella messa in riserva funzionale al successivo trattamento mediante macinazione, selezione, vagliatura, omogeneizzazione, eventuale miscelazione con materie prime (ad es. argilla) per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie o prodotti. Il trattamento viene eseguito con l'impiego di macchinari e attrezzature in dotazione all'azienda (frantoi, mulini, vagli, silos, insaccatrici, ecc.). Nello stabilimento viene effettuata anche attività di sola messa in riserva (R13) di rifiuti quali carta e cartone, ferro e plastica.

I titoli abilitativi ambientali insistenti sull'impianto sono i seguenti:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 54 del 01/06/2012, avente validità sino al 31/05/2022.
- Iscrizione al n. FIN003 del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti della Provincia di Modena (ora gestito da ARPAE) ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, avente validità sino al 17/05/2018.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera sviluppate dall'attività rilasciata ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 dalla Provincia di Modena con determinazione n. 190 del 06/05/2009, rettificata con determinazione n. 206 del 15/05/2009.
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'insediamento rilasciata dal comune di Finale Emilia con atto prot. n. 4375 del 30/03/2010. Tale autorizzazione, avente validità di 4 anni dalla data del rilascio, è scaduta a fine marzo 2014 (29/03/2014).

Con l'istanza presentata, il proponente intende:

- acquisire il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- aggiornare la vigente autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 relativamente alle emissioni diffuse originate dall'attività;
- acquisire l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività.

In particolare, l'autorizzazione unica riguarda i seguenti titoli ambientali:

- Rifiuti
- Emissioni in atmosfera
- Scarichi Idrici
- Impatto Acustico

Relativamente al rumore, il proponente ha trasmesso in allegato all'istanza valutazione di impatto acustico.

Nessuna variazione viene apportata alle tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati.

La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 e iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" non vengono ricomprese all'interno dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del citato decreto legislativo e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.

I titoli ambientali in materia di scarico di acque reflue in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 216 del D.lgs. 152/06.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 208, stabilisce che le Regioni approvano i progetti per i nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province.

La delibera del Consiglio della Provincia di Modena n. 11 del 08/02/2016 relativa all'approvazione della convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, tra le quali il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

In considerazione delle diverse matrici ambientali da valutare, l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione unica è stata effettuata mediante convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

La prima seduta della Conferenza dei Servizi si è svolta in data 14/09/2015 (di cui al verbale CR/07/15), in esito alla quale sono stati richiesti al proponente elementi integrativi all'istanza agli atti.

Tali integrazioni sono state formalmente richieste alla Ditta con nota della Provincia di Modena prot. n. 85363/9.11.6. del 23/09/2015, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione.

Il suddetto termine è stato prorogato, su richiesta del proponente, sino al 31/01/2016, con nota prot. n. PGMO/2016/876 del 20/01/2016.

In data 30/01/2016, la ditta Pirani S.r.l. ha trasmesso a questa Agenzia la documentazione integrativa richiesta in esito alla suddetta seduta della Conferenza dei Servizi, nella quale sono state anche introdotte e richieste le seguenti modifiche all'impianto:

- compartimentazione e riorganizzazione delle aree all'interno dell'opificio denominato "A";
- spostamento dell'impianto di trattamento fanghi, denominato "i.3" dall'opificio "A" all'opificio "B";
- installazione nuovo impianto di insaccaggio dei prodotti refrattari (denominato "i.10") posizionato all'interno dell'opificio "A" con relativo nuovo punto di emissione E3;
- riorganizzazione dei depositi dei prodotti/MPS e dei rifiuti.

La Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE Sezione di Modena ha pertanto convocato nuova seduta della Conferenza dei Servizi in data 16/05/2016, al fine di valutare la completezza dell'istanza agli atti anche alla luce delle modifiche richieste nella documentazione integrativa fornita, ed esprimersi sulla stessa.

In esito a tale seduta (di cui al verbale CR/08/16), la Conferenza ha elaborato la seguente conclusione:

la Conferenza dei Servizi esprime, all'unanimità, l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Finale Emilia, via Casumaro Bondeno, 34/A, richiesta dalla ditta Pirani S.r.l.

La Conferenza ha individuato le prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo unico ed ha richiesto alla Ditta di presentare ad ARPAE di Modena, entro 15 giorni dalla data della Conferenza, nuove Schede tecniche regionali sull'impianto di filtrazione E3.

Copia del verbale della seduta è stata consegnata ai rappresentanti dell'azienda al termine della stessa.

Le conclusioni della Conferenza dei Servizi sono state acquisite agli atti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena.

In data 24/05/2016, la ditta ha presentato la documentazione richiesta per il nuovo punto di emissione. Tale documentazione è stata assunta agli atti con prot. n. PGM0/2016/9448 del 24/05/2016.

La Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 13 ottobre 2003, n. 1991, fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che devono essere prestate per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/06.

La ditta Pirani S.r.l. ha già prestato garanzia finanziaria per la gestione dell'impianto in oggetto.

Ritenuto di provvedere con il presente atto al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 per i titoli ambientali in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi, rumore.

In data 19/12/2016 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno la comunicazione in materia di antimafia nella quale si attesta che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni

Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Pirani S.r.l.**, con sede legale a Finale Emilia (MO), via Casumaro Bondeno, 34 per l'impianto ubicato a Finale Emilia (MO), via Casumaro Bondeno, 34/A, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 -6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- 2) **Di disporre che dalla data del presente atto i titoli abilitativi ambientali elencati in premessa sono da intendersi, a tutti gli effetti decaduti.**
- 3) Di stabilire che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della parte Quinta del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rifiuti – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 4) Di dare atto che i suddetti titoli ambientali riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto ai sensi del D.lgs. 152/06, artt. 208 e 216. La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 e Iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” non vengono ricomprese all'interno del presente atto e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.
- 5) Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.

- 6) **Di disporre che entro il 20/06/2017, la ditta Pirani S.r.l. è tenuta a presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena una integrazione alla garanzia finanziaria già agli atti di questa Agenzia che estenda la validità e proroghi la durata della stessa a quanto disposto con il presente atto (la durata della garanzia deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni). Tale integrazione deve altresì prevedere la voltura della vigente garanzia finanziaria a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna.**
- 7) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 30/04/2027,** fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- 8) **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- 9) Di informare che:
- al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	
Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06	
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- b) l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 10) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Pirani S.r.l. e ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato ACQUA

Ditta PIRANI S.R.L. (IMP. V. CASUMARO-BONDENO 34/A) – FINALE EMILIA (MO)

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Acqua	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Pirani S.r.l. nel sito in oggetto svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie/prodotti o rifiuti da destinare ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06. Nell'impianto vengono gestiti principalmente rifiuti provenienti dall'industria ceramica, dei refrattari e da attività di costruzione e demolizione, nonché rifiuti dalla bonifica di siti contaminati da materiali ceramici.

Relativamente agli scarichi si ha, attualmente, la seguente configurazione:

- a) il recapito nella pubblica fognatura (rete fognaria mista) di via Casumaro-Bondeno delle acque reflue originate nello stabilimento avviene attraverso due punti di scarico (SCARICO 1 e SCARICO 2);
- b) LO SCARICO 1 è costituito da:
- acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito a stoccaggio rifiuti e materie prime e a lavorazione rifiuti nell'intorno dell' "Opificio B", che vengono raccolte e trattate in un vasca di prima pioggia;
 - acque di seconda pioggia;
 - acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell' "Opificio A" che vengono trattate in fossa Imhoff;
 - acque meteoriche ricadenti sulla copertura dell' "Opificio B".
- c) LO SCARICO 2 è costituito da:
- acque reflue domestiche della struttura adibita ad uffici che vengono trattate in Fossa Imhoff;
 - acque meteoriche ricadenti sulla copertura dell' "Opificio A";
 - acque meteoriche del piazzale posto sul lato sud dell'impianto in adiacenza all'opificio medesimo.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Pirani S.r.l. è stata autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate nell'impianto sito a Finale Emilia (MO), via Casumaro-Bondeno, 34/A, con atto del comune di Finale Emilia prot. 4375 del 30/03/2010.

In data 03/06/2015, la Ditta medesima ha presentato alla Provincia di Modena domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, perfezionata in data 24/07/2015.

L'istanza presentata è finalizzata, tra l'altro, all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, senza variazioni rispetto a quanto contenuto nell'atto del 2010.

L'istruttoria dell'istanza di autorizzazione unica è stata effettuata mediante convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

La Conferenza dei Servizi, nell'ambito dell'istruttoria condotta, ha rilevato che le acque meteoriche ricadenti sui piazzali adibiti a stoccaggio dei rifiuti e materie prime, nonché a lavorazione dei rifiuti sono classificate dalla normativa vigente come "acque reflue di dilavamento". Conseguentemente, l'impianto di trattamento attualmente presente deve essere adeguato a quanto disposto dalla D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006, prevedendo il trattamento in continuo di tutto l'evento meteorico.

La ditta Pirani S.r.l. ha pertanto presentato un progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento attualmente presente che prevede la posa di nuove vasche di accumulo (totale n. 5) di volume pari a 83 mc cadauna a servizio delle suddette aree.

In data 05/05/2016, Sorgeaqua S.r.l., Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha trasmesso a questa Agenzia parere tecnico favorevole con prescrizioni, prot. n. 425, per il rilascio del titolo abilitativo "Scarichi Idrici".

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 16/05/2016 (di cui al verbale CR/08/16), ha espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Scarichi Idrici.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Il gestore della ditta **Pirani S.r.l.** è autorizzato a scaricare nella pubblica fognatura di via Casumaro-Bondeno, le acque reflue di dilavamento derivanti dai piazzali dello stabilimento sito a Finale Emilia (MO), via Casumaro-Bondeno, 34/A, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente atto, la ditta Pirani S.r.l. deve trasmettere ad ARPAE Sezione di Modena (SAC ed ST), al comune di Finale Emilia e a Sorgeaqua S.r.l. un elaborato grafico relativo alla rete fognaria del centro provvisto di legenda, nel quale siano evidenziati con tratti diversi la rete fognaria delle acque reflue domestiche, delle acque reflue di dilavamento e delle acque meteoriche non contaminate ricadenti sulle coperture, nonché la rete fognaria a servizio dei piazzali nell'intorno dell'opificio "A", i dispositivi di trattamento (esistenti sia per le acque reflue di dilavamento, sia per le acque reflue domestiche e nuovi) e i punti di recapito nella pubblica fognatura;
- 3) entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, la Ditta è tenuta ad attuare l'intervento di adeguamento dei dispositivi di trattamento delle acque reflue di dilavamento previsto nella documentazione trasmessa in data 30/01/2016. L'avvenuta realizzazione dell'intervento in conformità alla documentazione tecnica presentata, deve essere attestata da tecnico abilitato iscritto ad Ordine Professionale e comunicata entro i successivi 30 giorni dal termine sopraindicato all'ARPAE Sezione di Modena, al comune di Finale Emilia e a Sorgeaqua S.r.l.;
- 4) gli scarichi dell'azienda (SCARICO 1 e SCARICO 2) devono essere programmati, in modo tale che l'afflusso in rete pubblica possa avvenire nell'arco temporale compreso tra le 8:00 e le 20:00 dal lunedì al sabato. Tale programmazione ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate e concordate con il Gestore per i propri controlli con almeno 10 giorni di anticipo;
- 5) la Ditta è tenuta a comunicare al Gestore del Servizio Idrico Integrato entro ventiquattro (24) ore dall'evento, a mezzo fax (0535/91196) o email (tecnico@sorgeaqua.it) eventuali anomalie tali da compromettere l'efficacia del trattamento dell'impianto ed eventuali anomalie nello scarico;
- 6) relativamente a ciascun scarico, SCARICO 1 e SCARICO 2, la ditta Pirani S.r.l. deve eseguire con frequenza annuale un'analisi determinando i seguenti parametri: COD, pH, Fosforo totale, BOD5, Cadmio, Azoto Ammoniacale, Rame, SST, Zinco, Nichel, Piombo, Ferro, Tensioattivi Totali, Cromo totale, Idrocarburi Totali. Gli esiti analitici devono essere trasmessi ad ARPAE Sezione di Modena, comune di Finale Emilia e Sorgeaqua S.r.l.;
- 7) gli impianti di depurazione devono essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia. Degli interventi effettuati deve essere conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo;
- 8) il/i pozzetto/i di prelievo campioni posto/i a valle dei sistemi di trattamento devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 9) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque a mezzo auto-spurgo. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 10) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 11) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

12) la ditta Pirani S.r.l. è tenuta a trasmettere i dati relativi alla quantità e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeacqua S.r.l. entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Allegato ARIA

Ditta **PIRANI SRL** (IMP. V. Casumaro Bondeno, 34/A) – FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta PIRANI SRL, svolgente attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso gli impianti ubicati in comune di Finale Emilia (MO), v. Casumaro Bondeno, 34/A, e' titolare dell'Autorizzazione Emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Modena in data 06/05/2009 con Det. n.190, rettificata con determinazione n. 206 del 15/05/2009.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006 in data 03/06/2015, a più riprese integrata, nella quale sono descritti il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Opificio B. Impianto i.5; 2 linee Macinazione/Vagliatura rifiuti inerti di natura ceramica.
2	Opificio A. Impianto i.1; 1 linea Macinazione/Vagliatura rifiuti inerti di natura refrattaria.

- la continuazione dei seguenti impianti in area esterna con emissioni diffuse:

Impianto i.4, Impianto mobile macinazione e vagliatura inerti,

Impianto i.8, Impianto lavorazione macinazione e vagliatura inerti.

- la mancata attivazione dell'impianto i.7 di Miscelazione e insacco con materia prima, inizialmente previsto e generante le Emissioni nn.4 e 5

- realizzazione installazione di un nuovo punto di emissione:

Emissione n.	Descrizione
3	Opificio A. Impianto i.10; Insacco refrattari.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, in data 16/05/2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione unica anche relativamente alle emissioni in atmosfera.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta PIRANI SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Finale Emilia, v. Casumaro Bondeno n.34/a, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 – “OPIFICIO B”. IMPIANTO i.5. 2 LINEE MACINAZIONE / VAGLIATURA RIFIUTI INERTI DI NATURA CERAMICA

portata massima **18.000 Nmc/h**
 altezza minima del camino **15 m**
 durata **08 h/g**

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali **20 mg/Nmc**

**Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE CON SISTEMA DI PULIZIA
 AD ARIA COMPRESSA**

PUNTO DI EMISSIONE N.2 – “OPIFICIO A” IMPIANTO i.1. 1 LINEA MACINAZIONE / VAGLIATURA RIFIUTI INERTI DI NATURA REFRATTARIA

portata massima **13.000 Nmc/h**
 altezza minima del camino **9 m**
 durata **08 h/g**

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali **20 mg/Nmc**

**Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE CON SISTEMA DI PULIZIA
 AD ARIA COMPRESSA**

PUNTO DI EMISSIONE N.3 – “OPIFICIO A”. IMPIANTO i.10; INSACCO REFRATTARI

portata massima	13.000 Nmc/h
altezza minima del camino	9 m
durata	08 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20 mg/Nmc
-----------------------	------------------

**Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE CON SISTEMA DI PULIZIA
AD ARIA COMPRESSA**

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

**Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime
degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente all'**Emissione n.3** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI DIFFUSE

Entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica la Ditta deve:

a) Presentare un progetto che preveda la chiusura nastri trasportatori o un sistema di umidificazione ad ugelli fissi relativamente agli impianti già autorizzati e che originano le emissioni E1 ed E2;

b) Smantellare l'impianto “i.7” e le relative emissioni (E4 e 5). In alternativa, entro la stessa scadenza, tali impianti dovranno essere resi non operativi (togliendo parti elettriche o meccaniche indispensabili al suo funzionamento); di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

tale secondo opzione il gestore degli impianti dovrà darne comunicazione scritta ad ARPAE-SAC e ARPAE Distretto Area Nord, sempre entro 60 giorni dalla data dell'autorizzazione;

c) Installare un impianto di lavaggio ruote per i mezzi in uscita dallo stabilimento. In riferimento alla proposta presentata dalla ditta Pirani S.r.l. a questa Agenzia, in data 19/09/2016, relativamente alla collocazione del dispositivo di fronte all'opificio A, si comunica che l'installazione di tale impianto è funzionale a contenere il trascinarsi di polveri sulla viabilità pubblica. Conseguentemente, tale sistema dovrà essere posto nella zona più prossima all'uscita dei mezzi dall'impianto, per quanto tecnicamente fattibile.

L'avvenuta installazione deve essere comunicata ad ARPAE e AUSL nei successivi 15 giorni dal termine sopraindicato.

La Ditta deve inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- Gli impianti di macinazione e vagliatura (i.8 e i.4) possono essere utilizzati solo previa installazione di ugelli di bagnatura.
- La gestione operativa del centro deve assicurare, attraverso la frequente bagnatura realizzata con impianti fissi di nebulizzazione, delle aree di transito dei mezzi, le aree di lavoro delle macchine operatrici e i cumuli di rifiuti /MPS che si presentano polverulenti, che l'umidità delle superfici sia tale da contenere la diffusione di polveri.
- Il frantoio o l'area di lavorazione deve essere dotato di impianto di umidificazione per l'abbattimento delle polveri, che deve essere sempre in funzione durante le attività di trattamento. Tali operazioni devono essere condotte preferibilmente con impiego di acque di recupero anziché acqua di acquedotto.
- Tutte le aree pavimentate di stoccaggio dei rifiuti devono essere pulite con spazzatrice con frequenza almeno settimanale e comunque al bisogno, mentre quelle non pavimentate devono, soprattutto nelle stagioni secche, essere sottoposte ad operazioni di bagnatura.
- Le altezze massime dei cumuli (rifiuti ed MPS) devono essere adeguate per evitare situazioni di crollo.
- Per contenere la diffusione di polveri l'altezza della barriera verde deve essere superiore a quella dei cumuli di rifiuti e materiali stoccati. Tale barriera verde, presente su tutto il perimetro dell'impianto, deve essere sottoposta ad adeguate manutenzioni nel tempo.
- Il trasporto deve essere effettuato con automezzi chiusi e con dispositivi chiusi ad esclusione dei trasporti di materiali umidi.
- Devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e limitare la diffusione di polveri durante le fasi di trattamento e movimentazione dei rifiuti

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di

controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- a) misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- b) l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- c) la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- d) la sospensione dell’esercizio dell’impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata

l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n.1, 2 e 3.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal

responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Allegato RIFIUTI

DITTA PIRANI S.R.L. CON SEDE LEGALE A FINALE EMILIA (MO), VIA CASUMARO – BONDENO, 34 E IMPIANTO SITO A FINALE EMILIA (MO), VIA CASUMARO BONDENO, 34/A

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di propria competenza precedentemente attribuite alle Province.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Pirani S.r.l. svolge nell'impianto sito a Finale Emilia (MO), via Casumaro Bondeno, 34/A attività di recupero di rifiuti non pericolosi

L'impianto occupa una superficie pari a 41.045 mq ed è identificato catastalmente al Foglio 102, mappali 68, 160, 161, 195, 199, 202, 205, 206. Il sito confina a Ovest con la strada provinciale via Casumaro-Bondeno e con due unità residenziali che sorgono su questa direttrice, a Nord in parte da un'area produttiva industriale e in parte da zona agricola su cui si individuano alcuni casolari di proprietà dell'azienda stessa, a Est da un'area produttiva agricola ricadente nel comune di Bondeno (FE) e a Sud in parte da un'area agricola, in parte da unità residenziali a ridosso della via Casumaro-Bondeno.

Nell'impianto vengono gestiti principalmente rifiuti provenienti dall'industria ceramica, dei refrattari e da attività di costruzione e demolizione, nonché rifiuti dalla bonifica di siti contaminati da materiali ceramici. L'attività consiste nella messa in riserva funzionale al successivo trattamento mediante macinazione, selezione, vagliatura,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

omogeneizzazione, eventuale miscelazione con materie prime (ad es. argilla) per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie o prodotti (materiali refrattari, impasti ceramici, Materie Prime Secondarie per l'edilizia). Il trattamento viene eseguito con l'impiego di macchinari e attrezzature in dotazione all'azienda (frantoi, mulini, vagli, silos, insaccatrici, ecc.). Nello stabilimento viene effettuata anche attività di sola messa in riserva (R13) di rifiuti quali carta e cartone, ferro e plastica.

Nel sito sono presenti due capannoni, denominati Opificio A e Opificio B all'interno dei quali sono presenti l'impianto per la lavorazione dei materiali refrattari (opificio A) e l'impianto di lavorazione delle piastrelle ceramiche (opificio B), oltre a diversi depositi di rifiuti e materiali. Entrambi i capannoni sono dotati di pavimentazione in calcestruzzo e lungo i perimetri esterni degli edifici sotto tettoia, su superficie in calcestruzzo separati da muretti di contenimento, si individuano i depositi destinati ad alcune categorie di rifiuti non pericolosi e alle materie prime utilizzate nel processo produttivo e costituite per lo più da argille.

L'area esterna (piazzali) è dotata di pavimentazione in calcestruzzo e si localizzano l'impianto mobile per la macinazione dei rifiuti inerti, il deposito di rifiuti non pericolosi e prodotti finiti, la viabilità a servizio dell'impianto.

Lungo l'intero perimetro aziendale è presente una barriera vegetale.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Pirani S.r.l. per il sito di Finale Emilia (MO), via Casumaro Bondeno, 34/A è in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 dalla Provincia di Modena con determinazione n. 54 del 01/06/2012, avente validità sino al 31/05/2022.

La Ditta è inoltre iscritta per l'impianto in oggetto al n. FIN003 del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti della Provincia di Modena (ora gestito da ARPAE) ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avente validità sino al 17/05/2018.

Nell'istanza di autorizzazione unica presentata in data 03/06/2015 alla Provincia di Modena, l'azienda non ha richiesto variazioni alle tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati.

L'istruttoria dell'istanza di autorizzazione unica è stata effettuata mediante convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

In data 30/01/2016, la ditta Pirani S.r.l. ha trasmesso a questa Agenzia la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi, nella quale sono state anche introdotte e richieste le seguenti modifiche all'impianto:

- compartimentazione e riorganizzazione delle aree all'interno dell'opificio denominato "A";
- spostamento dell'impianto di trattamento fanghi, denominato "i.3" dall'opificio "A" all'opificio "B";
- installazione nuovo impianto di insaccaggio dei prodotti refrattari (denominato "i.10") posizionato all'interno dell'opificio "A" con relativo nuovo punto di emissione E3;
- riorganizzazione dei depositi dei prodotti/MPS e dei rifiuti.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 16/05/2016 (di cui al verbale CR/08/16), ha espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Rifiuti.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta Pirani S.r.l. nell'esercizio dell'attività, è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

- 1) le operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le quali è concessa l'autorizzazione, sono le seguenti:

“R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”

“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

- 2) i rifiuti non pericolosi per i quali sono ammesse le operazioni di riciclaggio/recupero (R5) ed annessa messa in riserva (R13), nonché i relativi quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CODICE EUROPEO	Q. MAX Istantaneo IN DEPOSITO R13		TRATTAMENTO ANNUALE R5 (t/a)
		m ³	t	
Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101	161102	7.286	10.200	1.000
Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103	161104			14.000
Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	161106			12.000
Ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315	060316			500
Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 (<u>scarti di refrattari a base di carburo di silicio</u>)	161106 [§]	714	1.000	2.000
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (<u>terreno originato da operazioni di bonifica di siti contaminati esclusivamente da materiali ceramici</u>)	170504 [§]	200	300	5.000
Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	191302	200	300	5.000
TOTALE		8.400	11.800	39.500

[§] è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

Prescrizioni relative all'attività di recupero R5 dei rifiuti identificati con i codici europei 060316, 161102, 161104, 161106, 161106^s (scarti di refrattari a base di carburo di silicio)

- 3) le operazioni autorizzate R13 e R5, consistono nella messa in riserva preliminare e nella macinazione per la produzione di materiali refrattari nelle forme usualmente commercializzate;
- 4) i rifiuti identificati con i codici europei 060316, 161102, 161104, 161106 devono avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: frammenti solidi sinterizzati, uniti o meno a elementi metallici, sotto forma di rottami di mattoni, a composizione prevalente di SiO₂, Al₂O₃, ZrO₂, CaO e MgO, con presenza eventuale di metalli pesanti dei cicli di cottura o fusione in tracce, appartenenti alle famiglie:
 - a) silicei: SiO₂>90%, CaO<3%, Al₂O₃<1%, Fe₂O₃<0,5%, TiO₂<0,01;
 - b) Silico-alluminosi: Al₂O₃ 25-50%, SiO₂ 70-45%, Fe₂O₃ 1-2%;
 - c) Alluminosi: Al₂O₃>50%;
 - d) Magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%, Fe₂O₃ 0,2-2,3%;
 - e) Cromo-magnesiaci: Cr₂O₃ ca 20%; MgO ca 60%, Fe₂O₃ ca 14%, Al₂O₃ ca 6%, CaO<2%;
 - f) Grafittici: C ca 50%, SiC ca 40%;
 - g) Dolomitici: CaO + MgO >85% sul prodotto calcinato;
- 5) i rifiuti identificati con codice europeo 161106^s “rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 (scarti di refrattari a base di carburo di silicio)” devono possedere le seguenti caratteristiche chimico fisiche: rifiuto di lega non ferrosa composto da carburo di silicio, allumina e chamotte, solido sinterizzato sotto forma di mattoni appartenenti alla seguente famiglia:
 - a) SiC <90%, SiO₂ ca 1%, Al₂O₃ ca 1%;
- 6) i prodotti ottenuti dalle operazioni di macinazione dei rifiuti non possono, in alcun caso, essere impiegati sfusi in edilizia;
- 7) i prodotti macinati devono esclusivamente essere venduti a ditte che producono manufatti refrattari;
- 8) ARPAE SAC di Modena si riserva di richiedere riscontro di quanto sopra mediante verifica delle fatture di vendita;
- 9) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire su superficie pavimentata;
- 10) i prodotti originati dalle operazioni di macinazione dei rifiuti refrattari, una volta ottenuti, devono essere allontanati dalle aree di trattamento e stoccati in aree poste al coperto e al riparo dagli agenti atmosferici.

Prescrizioni relative all'attività di recupero R5 dei rifiuti identificati con i codici europei 170504 e 191302

- 11) Le operazioni autorizzate R13 ed R5 dei rifiuti identificati con i codici europei 170504 e 191302 consistono nella messa in riserva preliminare, eventuale cernita manuale, macinazione, vagliatura e miscelazione con materia prima (argilla, chamotte);
- 12) lo stoccaggio dei rifiuti e le operazioni di trattamento devono avvenire esclusivamente all'interno del capannone denominato “OPIFICIO B” individuato nell'elaborato grafico “TAV 03 – Layout Opifici” datato 11/01/2016, trasmesso a questa Agenzia in data 30/01/2016;
- 13) i rifiuti devono essere originati esclusivamente da operazioni di bonifica di siti contaminati da materiali ceramici per i quali sia stato approvato il relativo progetto ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/06;

- 14) il materiale ottenuto dalle operazioni di recupero dei rifiuti è classificabile come prodotto nelle forme usualmente commercializzate consistente in “impasto ceramico semilavorato” o “costituente di impasto ceramico”; tale prodotto deve essere destinato direttamente ed esclusivamente alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati, argille, caolini in industrie ceramiche o fornaci per il loro riutilizzo nel ciclo produttivo (ciclo termico per la produzione di piastrelle e/o mattoni);
- 15) i prodotti originati dalle operazioni di recupero R5, una volta ottenuti, devono essere allontanati dalle aree di trattamento e stoccati esclusivamente all'interno del capannone denominato “OPIFICIO B”;

Prescrizioni generali

- 16) **Entro 90 giorni dalla data del presente atto**, la ditta Pirani S.r.l. è tenuta a trasmettere ad ARPAE ed AUSL di Modena, distretto di Mirandola, a completamento delle Schede dati di Sicurezza trasmesse per ciascuna Materia Prima Secondaria/prodotto, la quantificazione di silice libera cristallina utile alla classificazione delle miscele pericolose in riferimento al Regolamento CE 1272/08, nonché l'indicazione dei CER autorizzati da cui sono originate;
- 17) i rifiuti e le Materie Prime Secondarie/prodotti depositati internamente ai locali dovranno essere tenuti in contenitori chiusi, evitando per quanto possibile i cumuli a pavimento;
- 18) la ditta Pirani S.r.l. deve presentare ad ARPAE di Modena ogni sei mesi un report relativo ai quantitativi di impasti ceramici in uscita dall'impianto ottenuti dai rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 corredato delle relative destinazioni ricomprese tra le tipologie autorizzate;
- 19) E' fatta salva l'acquisizione a cura della Ditta presso il comune di Finale Emilia dei titoli abilitativi eventualmente necessari alla realizzazione delle modifiche all'impianto (es. compartimentazione opificio “A”);
- 20) i rifiuti devono essere stoccati separatamente tra di loro (per singolo codice europeo); ogni area deve essere dedicata alla messa in riserva di un solo rifiuto e dotata di apposita segnaletica indicante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato;
- 21) le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività devono essere chiaramente identificate;
- 22) ogni area adibita allo stoccaggio dei prodotti ottenuti deve essere contrassegnata da apposita segnaletica indicante in modo inequivocabile il prodotto stoccato e la destinazione dello stesso (ceramica o fornace);
- 23) la configurazione dell'impianto deve essere conforme agli elaborati grafici datati 11/01/2016, “TAV 02 – Layout esterno” e “TAV03 – Layout Opifici” trasmessi a questa Agenzia in data 30/01/2016, per quanto non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente atto;
- 24) **è vietato il ritiro ed il trattamento presso l'impianto in oggetto di rulli da forni ceramici non preventivamente bonificati, sia tal quali, sia miscelati con rifiuti di altra tipologia;**
- 25) lo stoccaggio di rifiuti a granulometria fine, che possono dar luogo a formazione di polveri, deve avvenire all'interno dei capannoni;
- 26) devono essere adottati tutti i dispositivi atti ad evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente, in particolare durante le operazioni di carico e scarico;

- 27) relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della normativa vigente;
- 28) i rifiuti stoccati nell'impianto, come dichiarato dalla ditta Pirani S.r.l., devono essere esclusivamente allo stato fisico solido e non dare origine al rilascio di percolati; qualora a seguito di controlli effettuati presso l'impianto venisse rilevata la presenza di percolati, ARPAE Sezione di Modena si riserva la facoltà di prescrivere lo stoccaggio in cassoni delle tipologie per le quali sia stato riscontrato tale fenomeno;
- 29) i rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento devono essere conferiti ad idonei impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 30) l'altezza dei cumuli all'interno dei box di stoccaggio dei rifiuti deve essere tale da non causare fuoriuscite dagli stessi;
- 31) nelle zone di messa in riserva dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio;
- 32) deve essere garantita, nelle varie zone di stoccaggio previste, la compatibilità dei rifiuti in esse collocate;
- 33) durante le operazioni di carico, scarico, deposito, movimentazione, trattamento di rifiuti e materie, devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario; deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
- 34) per limitare la polverosità negli ambienti esterni, deve essere adottata una attenta gestione delle aree esterne e della movimentazione dei rifiuti e delle materie ottenute. L'attività di selezione preliminare, attuata mediante lo spargimento sul piazzale con pala meccanica dei carichi conferiti e con separazione manuale di eventuali componenti incongrue, deve essere effettuata all'interno di aree confinate sottoposte ad aspirazione localizzata adeguatamente trattata; andranno limitate al massimo le operazioni esercitate sui piazzali;
- 35) l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alla rete fognaria, alle pavimentazioni dei locali coperti, ecc. in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- 36) la barriera a verde presente al confine dell'insediamento deve essere mantenuta costantemente integra;
- 37) in caso di dismissione dell'attività, entro 30 giorni dalla data di cessazione che deve essere comunicata ad ARPAE di Modena (SAC ed ST) e al comune di Finale Emilia, la ditta Pirani S.r.l. è tenuta a presentare ai medesimi Enti, un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Tale piano deve prevedere la verifica il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.

Allegato – RUMORE

DITTA PIRANI S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO), VIA CASUMARO-BONDENO, 34/A

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Pirani S.r.l. nel sito in oggetto svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi per l’ottenimento di Materie Prime Secondarie/prodotti o rifiuti da destinare ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06. Nell’impianto vengono gestiti principalmente rifiuti provenienti dall’industria ceramica, dei refrattari e da attività di costruzione e demolizione, nonché rifiuti dalla bonifica di siti contaminati da materiali ceramici.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico ambientale datata “Aprile 2015” presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95 in allegato all’istanza di Autorizzazione Unica, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: impianto di frantumazione e vagliatura dei rifiuti inerti, impianto di frantumazione ed insaccaggio collocato all’interno dell’immobile Opificio A, impianto di

lavorazione delle ceramiche all'interno dell'OPIFICIO B, impianto di lavorazione fanghi, impianti di aspirazione, mezzi ed attrezzature di movimentazione dei rifiuti e materiali all'interno dell'impianto;

- le attività produttive vengono esercitate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- allo stato attuale il comune di Finale Emilia ha adottato con Delibera del Consiglio Comunale del 12/04/2006 il piano di classificazione acustica del territorio comunale. Tale piano tuttavia non è stato approvato in forma definitiva. Dalla cartografia della zonizzazione acustica adottata si deduce come l'impianto ricada per quanto riguarda l'Opificio A in classe III (aree di tipo misto) con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente di 60 dBA e 50 dBA, mentre la palazzina uffici ed i restanti capannoni (Opificio B) assieme al piazzale nord si localizzano in classe IV (Aree ad intensa attività umana) con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente di 65 dBA e 55 dBA;
- i ricettori sensibili più prossimi all'azienda sono costituiti da: un edificio residenziale a due piani fuori terra posto a Nord (R1) ascrivibile al gruppo societario di cui fa parte la ditta Pirani S.r.l., e un fabbricato agricolo ad uso deposito da poco restaurato, facente parte del territorio comunale di Bondeno; unità residenziali a Sud a ridosso di via Casumaro-Bondeno (R2) e due unità residenziali poste a Ovest a ridosso di via Casumaro – Bondeno (R3 ed R4). Tali ricettori sono collocati in classe III (aree di tipo misto) con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente di 60 dBA e 50 dBA;
- sul confine Nord è presente una barriera in terra ed inerti finalizzata al contenimento delle emissioni sonore correlate alle operazioni di frantumazione inerti, immesse nei confronti ricettore R1;
- i livelli sonori misurati attestano il rispetto dei valori limite di immissione assoluto diurno attribuito alla classe IV nella quale ricade l'area interessata dall'impianto. Risulta altresì rispettato in prossimità delle aree di pertinenza dei ricettori:
 - il valore limite di immissione diurno definito per la classe III
 - il criterio differenziale diurno, desunto mediante calcolo di propagazione

C – ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la documentazione di valutazione d'impatto acustico ambientale della ditta Pirani S.r.l. presentata in allegato alla domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

Visto visto l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica anche relativamente all'impatto acustico espresso dalla Conferenza dei Servizi a conclusione della seduta del 16/05/2016 (di cui al verbale CR/08/16);

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale "Rumore".

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto posto in comune di Finale Emilia (MO), via Casumaro Bondeno, 34/A, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **Pirani S.r.l.**, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
- 2) devono essere rispettati i limiti previsti dalla ipotizzata zonizzazione acustica del comune di Finale Emilia, tenendo anche conto delle diverse classi acustiche assegnate alle UTO confinanti con il sito di pertinenza:

Zonizzazione acustica e limiti per l'area del comparto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Limite di zona *		
Classe IV	Diurno (dBA) (6.00- 22.00)	Notturmo (dBA) (22.00- 6.00)
<u>Area ad intensa attività umana</u>	65 dB(A)	55 dB(A)

Zonizzazione acustica e limiti per le aree limitrofe dove sono inseriti i ricettori R1, R2, R3 e R4

Limite di zona *			Limite differenziale**	
Classe III	Diurno (dBA) (6.00- 22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00- 22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
<u>Area di tipo misto</u>	60	50	5	3

* Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

** il rispetto del criterio differenziale (diurno e notturno) è da assicurare in corso d'esercizio nei confronti dei ricettori prossimi all'impianto.

- 3) Per assicurare il rispetto dei valori limite d'immissione diurni, assoluto e differenziale, devono essere effettuati controlli periodici delle emissioni rumorose ogni 5 anni o in caso di modifica sostanziale con inserimento di nuove sorgenti sonore. I tempi di misura dovranno essere congrui, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ambientale, in modo tale da rappresentare adeguatamente l'impatto acustico provocato dall'attività.

Il monitoraggio dovrà essere effettuato nei seguenti punti di misura al confine aziendale:

punto di misura *	Note
S4, S5, S6, S7, S8	al perimetro dell'area di interesse dell'impianto

RECETTORE	NOTE
S3 in corrispondenza di R1	Abitazione posta a nord
S2 in corrispondenza di R4	Abitazione posta a ovest a ridosso della strada per Casumaro
S1 in corrispondenza di R3	Abitazione posta a ovest a ridosso della strada per Casumaro
S9 in corrispondenza di R2	Abitazione posta a a sud a ridosso della strada per Casumaro

* qualora vi sia la necessità i punti di misura al perimetro dell'impianto potranno essere integrati e/o modificati

- 4) in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;

-
- 5) le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.